Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 214 del 14 settembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 81

Concorsi a posti di personale non docente presso le Università di Cagliari, Napoli, «La Sapienza» di Roma, Palermo, Torino, Pisa, l'Istituto universitario navale di Napoli e la Scuola normale superiore di Pisa.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Concorsi a due posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista là legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986 registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 16, con cui venivano assegnati, fra gli altri, un posto di tecnico esecutivo all'istituto di fisiologia umana e un posto di tecnico esecutivo alla cattedra di istituzioni di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università; di cui al contingente indicato nella tabella «B/20» allegata al decreto interministeriale 5 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 69, foglio n. 327;

Vista la nota ministeriale n. 948 del 24 febbraio 1987, con cui veniva autorizzata l'emissione dei bandi di concorso suddetti;

Vista la delibera del 12 ottobre 1984, n. 1488, emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti, concernente l'inquadramento del personale non docente universitario;

Vista la circolare ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la circolare ministeriale n. 3854/72 del 12 settembre 1985 inerente chiarimenti sulla legge n. 312/80;

Considerata la necessità di ricorrere per le assunzioni in corso alla normativa preesistente la legge n. 312/80;

Considerata la necessità di stabilire una corrispondenza tra le ex carriere e le qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312 dell'11 luglio 1980;

Considerata la necessità di operare l'equiparazione tra le nuove qualifiche funzionali e la ex carriera di appartenenza;

Considerata l'opportunità di bandire un unico concorso per i posti suddetti; come espressamente indicato dal Ministero della pubblica istruzione in riferimento ai provvedimenti unici previsti dalla circolare n. 2008 del 4 giugno 1986;

Considerato che il contingente numerico così determinato risulta essere di numero due posti di tecnico esecutivo di cui uno presso l'istituto di fisiologia umana e uno presso la cattedra di istituzioni di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Considerata la vacanza e la disponibilità dei posti di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami, di cui alle tabelle *A* e *B* per complessivi due posti di tecnico esecutivo, quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica, profilo professionale agente tecnico, di cui:

tabella *A*: un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di fisiologia umana;

tabella *B*: un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di istituzioni di anatomia e istologia patologica.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) fino a 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

b) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b)* si cumula con quella di cui alla lettera *c)* purché complessivamente non si superino i 40 anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato, purché in possesso degli altri requisiti necessari.

Art. 4.

Le domande di ammissione distinte per i singoli concorsi e redatte in carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università - Ufficio gestione cliniche - Via Università n. 40 - Cagliari, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;
e) il titolo di studio;
f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;
h) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;
i) qualsiasi titolo idoneo per il punteggio relativo alla graduatoria dei vincitori.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli di cultura, scientifici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, in conformità alle leggi sul bollo.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove di cui agli allegati *A* e *B*. Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% dei punti messi a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio gestione cliniche - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Si precisa che in forza delle modifiche introdotte dall'art. 7 della legge n. 444/85 e richiamate dall'art. 8, si inserisce dopo il n. 16 del succitato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, quale titolo di preferenza, la documentazione attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 8.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 7 della legge n. 444 del 22 agosto 1985, i vincitori saranno chiamati in servizio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e saranno tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data di presa di servizio i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autentica su fotografia recente del candidato;
9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private, o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato, ed in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve ccontenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 7 ed 8 dovranno inoltre essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della presa di servizio.

Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo, devono presentare nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché i titoli di cui alla lettera *i)*, art. 4 del presente bando debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

L'Università degli studi di Cagliari si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, prima o dopo l'espletamento del concorso, a visita medica di controllo, onde oppure l'idoneità fisica all'impiego finalizzata al posto da ricoprire.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori e quelle eventuali degli idonei saranno formate in base ai risultati ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Art. 12.

I vincitori di concorso che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova, ed inquadrati nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/80 citata nelle premesse del presente decreto.

Sarà operato pertanto il rapporto tra la qualifica di tecnico esecutivo e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo i vincitori saranno nominati in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'istituto per cui sono stati banditi i posti.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione della Corte dei conti presso la regione Sardegna per la registrazione.

Cagliari, addì 23 giugno 1987

p. *Il rettore:* CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Sardegna, addì 21 luglio 1987
Registro n. 18 Università, foglio n. 27

ALLEGATO *A*

PROVE D'ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO DI FISIOLOGIA UMANA

Gli esami consisteranno in:

Prova pratica:

utilizzo dell'oscilloscopio nelle misure elettriche semplici;
utilizzo delle bilance elettriche;
utilizzo dello spirometro nelle misure dei volumi respiratori.
colloquio sugli argomenti inerenti alla prova pratica.

ALLEGATO *B*

PROVE D'ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO LA CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA.

Gli esami consisteranno in:

Prova pratica: metodi di lavaggio, pulizia e conservazione della vetreria di laboratorio. Uso delle attrezzature del laboratorio di citoistopatologia. Tecnica citologica: allestimento di preparati citologici. Citologia dei versamenti: fissazione, centrifugazione e/o filtrazione su membrana, esecuzione dello striscio, inclusione in blocchetto paraffinico, i coloranti. Citologia esfoliativa: fissazione, centrifugazione, striscio, metodiche colorative, i coloranti per citologia. Tecnica istologica: fissazione (fissatori e miscele fissatrici - tecniche di allestimento), inclusione in paraffina celloidina, resine; microtomia a mano, automatica e ultramicrotomica, i coloranti (nozioni di chimica); tecniche di allestimento delle miscele coloranti; uso e tecnica del microtomo congelatore; nozioni di istochimica; nozioni di tecnica delle autopsie.

Colloquio sugli argomenti inerenti alla prova pratica.

87A7593

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/2 del 21 febbraio 1978;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 13 febbraio 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto l'attuale orientamento giurisprudenziale in ordine alla dichiarazione sostitutiva prescritta, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, dalla lettera *d)* dell'art. 2 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le condanne penali, secondo il quale l'obbligo, per l'aspirante, di rendere la dichiarazione medesima sussiste esclusivamente per l'ipotesi positiva;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, ed in particolare il dodicesimo comma dell'art. 8, per il quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della predetta legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti;

Vista la nota prot. 280 del 19 gennaio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione riassegna, tra l'altro, a questo Ateneo, un posto della carriera direttiva dei tecnici laureati presso l'istituto di clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia resosi disponibile alla data del 31 dicembre 1986 autorizzando, nel contempo, l'emissione del relativo bando di concorso;

Considerato che con la predetta nota ministeriale prot. n. 280 del 19 gennaio 1987 si precisa che i posti di cui trattasi devono essere banditi secondo la normativa preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria corrispondente alla settima qualifica funzionale (area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per il sottoindicato posto:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica. . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al predetto concorso è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, che a titolo esemplificativo si riportano:

1) il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2, legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) non esiste limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (articolo unico legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i sottufficiali delle tre Armi che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

d) per gli operai di ruolo dello Stato (art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando, del quale fa parte integrante, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile), il nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il candidato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età o che consentono di prescindere dal limite stesso);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, del presente bando;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante una produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare in originale o copia autenticata in bollo, i documenti comprovanti il possesso dei titoli che i candidati stessi riterranno utili ai fini del concorso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami. Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 4, del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso. Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale prevista dalla legge. Le prove di esame consistono in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale, come dal seguente programma:

1) Prove scritte:

a) prima prova scritta: argomenti di fisiopatologia e clinica pediatrica;
b) seconda prova scritta: ematologia pediatrica;
c) prova pratica con relazione scritta: metodiche ed uso di apparecchiature diagnostiche in campo pediatrico.

2) La prova orale verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e della prova pratica.

Il candidato dovrà inoltre leggere e tradurre brani da testi tecnici di argomenti della disciplina redatti in lingua inglese e francese.

Art. 7.

Il diario delle prove di esame con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato, a cura della commissione giudicatrice, ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono presentare, per loro diretta iniziativa, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in carta legale.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei saranno formate in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il vincitore chiamato in servizio è tenuto a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso); nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge, sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2) 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione da parte di questa amministrazione.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione di cui sopra prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e comprovati in tal senso dalla suddetta documentazione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, del presente concorso, nonché quella dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 13.

Fatta salva la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di nomina a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo il vincitore avrà diritto al trattamento economico iniziale della settima qualifica funzionale. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole il vincitore sarà definitivamente confermato nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente bando di concorso sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 19 giugno 1987

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 18 luglio 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 400

ALLEGATO

Schema esemplificativo delle domande
(da redigere in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Corso Umberto I - NAPOLI

... l ... sottoscritt ... *(a)* ....
nat ... a.. (provincia di ....)
il ....e residente in..
(provincia di ....) via.. n. ....
chiede di essere ammess ... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1987.

A tale fine l ... scrivente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) di avere diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... *(b)*;

2) essere cittadin.... italian ...;

3) essere iscritt...... nelle liste elettorali del comune di.......... .... (oppure) di non essere iscritt...... nelle liste elettorali per il seguente motivo..;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico *(c)*;

5) di essere conformemente a quanto richiesto dal suddetto concorso in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso.. in data ....;

6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari..;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni *(d)* ....
(oppure) di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) di non essere stat ... destituit ... o dispensat ... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat ... dichiarat ... decadut ... da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) di eleggere ai fini di eventuali comunicazioni relative al presente concorso il seguente domicilio .... (indicare anche il codice di avviamento postale) esonerando codesta amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento delle stesse.

Si allegano alla presente istanza, in originale o in copia autenticata e in conformità alle leggi sul bollo, i seguenti titoli valutabili:

a) ....;
b) ....;
c) ....;

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(*b*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età (quaranta anni) previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del predetto limite.

(*c*) Indicare la data del procedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(*d*) Indicare le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*e*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

87A7594

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/2 del 21 febbraio 1978;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 13 febbraio 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto l'attuale orientamento giurisprudenziale in ordine alla dichiarazione sostitutiva prescritta, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, dalla lettera *d)* dell'art. 2 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le condanne penali, secondo il quale l'obbligo, per l'aspirante, di rendere la dichiarazione medesima sussiste esclusivamente per l'ipotesi positiva;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, ed in particolare il dodicesimo comma dell'art. 8, per il quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della predetta legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti;

Vista la nota prot. n. 280 del 19 gennaio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione riassegna, tra l'altro, a questo Ateneo, un posto della carriera di concetto dei tecnici coadiutori presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della prima facoltà di medicina e chirurgia resosi disponibile alla data del 31 dicembre 1986 autorizzando, nel contempo, l'emissione del relativo bando di concorso;

Considerato che con la predetta nota ministeriale prot. n. 280 del 19 gennaio 1987 si precisa che i posti di cui trattasi devono essere banditi secondo la normativa preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria corrispondente alla sesta qualifica funzionale (area funzionale tecnico-scientifica assistente tecnico) di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per il sottoindicato posto:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al predetto concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della lgge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici corredati da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3.

Gli aspiranti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, che a titolo esemplicativo di riportano:

1) il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2, legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) non esiste limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i sottufficiali delle tre Armi che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

d) per gli operai di ruolo dello Stato (art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando, del quale fa parte integrante, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile), nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età o che consentono di prescindere dal limite stesso);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, del presente bando;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repbblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare in originale o copia autenticata in bollo, i documenti comprovanti il possesso dei titoli che il candidato stesso riterrà utile ai fini del concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami. Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 4 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso. A detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale prevista dalla legge. Le prove di esame consistono in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale, come dal seguente programma:

Prova scritta: verterà sull'esecuzione di tests immunologici in vitro per la determinazione di ormoni e markers tumorali;

Prova pratica con relazione scritta: verterà sull'uso ed il funzionamento delle attrezzature di laboratorio per indagini ematochimiche;

Prova orale: verterà sulla descrizione ed il funzionamento di tutte le attrezzature in uso nei laboratori di diagnostica clinica e radioimmunologica dell'istituto.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese o francese (a scelta dei candidati) relativi alle materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

Art. 7.

Il diario delle prove di esame con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato, a cura della commissione giudicatrice, ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono presentare, per loro diretta iniziativa, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in carta legale.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei saranno formate in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

I vincitori chiamati in servizio sono tenuti a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso); nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge, sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2) 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione da parte di questa amministrazione.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione di cui sopra prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e comprovati in tal senso dalla suddetta documentazione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, del presente concorso, nonché quella dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 13.

Fatta salva la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di nomina a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo il vincitore avrà diritto al trattamento economico iniziale della sesta qualifica funzionale. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole il vincitore sarà definitivamente confermato nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente bando di concorso sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 8 luglio 1987

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 24 luglio 1987
Registro n. 28 Università, foglio n. 165

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Corso Umberto I - NAPOLI

... l ... sottoscritt ... *(a)* ....
nat ... a .... (prov. di ....) il ....
e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. ....
chiede di essere ammess ... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1987.

A tale fine l ... scrivente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) di avere diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... *(b)*;

2) di essere cittadin ... italian ...;

3) di essere iscritt ... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) di non essere iscritt ... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico *(c)*;

5) di essere conformemente a quanto richiesto dal suddetto concorso in possesso del seguente titolo di studio di .... conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;

6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ....

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni *(d)* .... (oppure) di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) di non essere stat ... destituit ... o dispensat ... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat ... dichiarat ... decadut ... da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) di eleggere ai fini di eventuali comunicazioni relative al presente concorso il seguente domicilio: .... (indicare anche il codice di avviamento postale) esonerando codesta amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento delle stesse.

Si allegano alla presente istanza, in originale o in copia autenticata e in conformità alle leggi sul bollo, i seguenti titoli valutabili:

a) ....;
b) ....;
c) ....;

Data, ...

Firma *(e)* ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(*b*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età (quaranta anni) previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del predetto limite.

(*c*) Indicare la data del procedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(*d*) Indicare le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*e*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

87A7595

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto rettorale n. 5516 del 7 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1984, registro n. 31, foglio n. 304 dal quale si evince che la sig.ra Melito Concetta, aiutobibliotecario, è cessata dal servizio per dimissioni volontarie a far tempo dal 1° novembre 1983;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale viene autorizzato l'emanazione del bando di concorso relativo ad un posto di aiutobibliotecario presso questo Ateneo;

Sentito il dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ad un posto di aiutobibliotecario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli aiutobibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici presso questo Istituto universitario navale.

Titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il limite di età di 35 anni è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, dovrà essere presentata o fatta pervenire al rettore dell'Istituto universitario navale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre, dichiarare nella predetta domanda e sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonchè recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito a questa amministrazione.

L'Istituto universitario navale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato — nel caso in cui abbia superato il limite di età di 35 anni alla data di scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda — dovrà dichiarare, altresì, il titolo del diritto all'elevazione di tale limite.

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver precedenti penali o le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del precedente rapporto di impiego;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La presentazione di domande prive d'una qualsiasi delle dichiarazioni richieste ai predetti punti *a*), *b*), *c*), *d*) *e*), e — limitatamente ai candidati di sesso maschile — al punto *f*) comporterà l'automatica ed irrevocabile esclusione dal concorso, senza che l'amministrazione abbia obbligo di darne notizia alcuna ai candidati inadempienti entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande medesime. Il candidato dovrà, altresì, indicare la lingua nella quale intende effettuare la seconda prova scritta.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale secondo il programma qui di seguito indicato:

prima prova scritta: tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia ed alla letteratura italiana;

seconda prova scritta: versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

prova orale: elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana; elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà una votazione di almeno 6/10.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame a parità di merito, saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23 il vincitore del concorso dovrà presentare — entro il primo mese di servizio — i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita; tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Nel caso in cui il vincitore abbia superato il trentacinquesimo anno di età dovrà produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

5) originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della unità sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato abbia o meno ricoperto altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato: in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alle legalizzazioni.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti da data non posteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione di rito risulti incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni a far tempo dall'invito medesimo a pena di decadenza.

Art. 8.

La graduatoria sarà formata in base ai risultati degli esami. Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidennte della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

L'Istituto universitario navale darà notizia ai candidati ammessi a sostenere il concorso del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Napoli, addì 1° dicembre 1986

Il rettore: DE MAIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli addì 10 giugno 1987
Registro n. 20 Università, foglio n. 234

87A7596

Concorso a tre posti di coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 104, foglio n. 329, con il quale la sig.ra Corrado Chiara è stata nominata aiutobibliotecario a decorrere dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto rettorale n. 4905 dell'11 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1983, registro n. 3, foglio n. 284, con il quale il sig. Capasso Raffaele è cessato dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 28 febbraio 1982;

Visto il decreto rettorale n. 5515 del 7 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1984, registro n. 31, foglio n. 27, con il quale la sig.ra Tomasella Gherarda, è cessata dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 1° novembre 1983;

Vista la nota prot. 2442/86, pos. C/1 del 12 agosto 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizione l'emanazione del bando di concorso relativo a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarto livello retributivo) presso l'Istituto universitario navale di Napoli;

Sentito il dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso questo Istituto universitario navale.

Titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il limite di età di 35 anni è elevato di 5 anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di 1 anno per i coniugati di 1 anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, dovrà essere presentata o fatta pervenire al rettore dell'Istituto universitario navale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto e Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare nella predetta domanda e sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito a questa amministrazione.

L'Istituto universitario navale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato — nel caso in cui abbia superato il limite di età di 35 anni alla data di scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda — dovrà dichiarare, altresì, il titolo del diritto all'elevazione di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver precedenti penali o le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del precedente rapporto di impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La presentazione di domande prive d'una qualsiasi delle dichiarazioni richieste ai predetti punti *a*), *b*), *c*), *d*) *e*), e — limitatamente ai candidati di sesso maschile — al punto *f*) comporterà l'automatica ed irrevocabile esclusione dal concorso, senza che l'amministrazione abbia obbligo di darne notizia alcuna ai candidati inadempienti entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande medesime.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale secondo il programma qui di seguito indicato:

prova scritta: consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica vertenti sulle seguenti materie: cultura generale, educazione civica, nozioni di ordinamento universitario;

prova pratica: copiatura di un documento mediante l'utilizzo di macchina da scrivere elettrica;

prova orale: cultura generale, diritti e doveri dell'impiegato, educazione civica, nozioni elementari di legislazione universitaria.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prova scritta. Coloro i quali avranno riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova pratica saranno ammessi a sostenere la prova orale, che non si intenderà superata se il candidato non otterrà una voltazione di almeno 6/10.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame a parità di merito, saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23 i vincitori del concorso dovranno presentare — entro il primo mese di servizio — i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita; tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Nel caso in cui il vincitore abbia superato il trentacinquesimo anno di età dovrà produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

5) originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della unità sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuato ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato abbia o meno ricoperto altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e, deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alle legalizzazioni.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti da data non posteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione di rito risulti incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni a far tempo dall'invito medesimo a pena di decadenza.

Art. 8.

La graduatoria sarà formata in base ai risultati degli esami. Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidennte della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

L'Istituto universitario navale darà notizia ai candidati ammessi a sostenere il concorso del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Napoli, addì 1° dicembre 1986

Il rettore: DE MAIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 15 giugno 1987
Registro n. 21 Università, foglio n. 120

87A7597

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di medicina legale delle assicurazioni per la cattedra di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1986, registro n. 8, foglio n. 170, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha rettificato l'assegnazione di un posto di assistente tecnico, sesto livello retributivo (area funzionale tecnico-scientifica), attribuito con decreto ministeriale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 62, foglio n. 286, presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. n. 5350 dell'8 ottobre 1983 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico di ruolo in prova, sesta qualifica funzionale (area funzionale tecnico-scientifica), presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni per la cattedra di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio. cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro

diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma a esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23, legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di medicina del lavoro - Istituto di medicina legale e delle assicurazioni - Facoltà di medicina e chirurgia viale Regina Elena, 336 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 dell'ottantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando;*

seconda prova: ore 9 dell'ottantatreesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 25 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 203

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: psicologia del lavoro.

Prova pratica: modalità d'impiego e indicazione della gascromatografia.

Prova orale: argomenti relativi alla psicologia del lavoro ed all'impiego di apparecchiature per indagini ambientali nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

I sottoscritt... .... (A) nat... a.........................
(provincia di...) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....n. ....,
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni per la cattedra di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadin ... italian

2) di essere iscritt ... nelle liste elettorali del comune di........ .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al... in qualità di ....(5);

7) di non essere stat ... destituit ... o dispensat ... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat ... dichiarat ... decadut ... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in....................................... (città - via - c.a.p.), tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A7602

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1982, registro n. 129, foglio n. 55, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico coadiutore all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma tra i quali un posto presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 4294 del 29 ottobre 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso ai sensi della legge n. 41/86;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o diploma di maturità linguistica.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidennte della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23, legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'Istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia - Via dei Sabelli, n. 108-110 - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 dell'ottantesimo e ottantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 17 luglio 1987
Registro n. 25 Università, foglio n. 202

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

1) i programmi di screening perinatale: obiettivi ed organizzazione;

2) la prevenzione delle malattie endocrine;

3) gestione ed organizzazione del laboratorio di patologia clinica.

Prova pratica:

rilevazione e inserimento dati necessari per screening perinatale;

utilizzazione di un programma di data base;

organizzazione di dati bibliografici in lingua inglese.

Prova orale:

discussione prova scritta;

tecniche cromatografiche;

organizzazione della raccolta di dati bibliografici.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a..............................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.......................... (provincia di..................................)
via ....n. ....;
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'istituto neuropsichiatrico infantile della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadin ... italian ...,

2) di essere iscritt ... nelle liste elettorali del comune di ....(2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di ....(5);

7) di non essere stat ... destituit ... o dispensat ... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat ... dichiarat ... decadut ... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.......................................
(città - via - c.a.p.), tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A7743

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso il dipartimento di scienze biochimiche

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1966, registro n. 17, foglio n. 228, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato tra gli altri un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di istologia ed embriologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posto che è stato successivamente trasferito con decreto ministeriale 31 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1969, registro n. 100, foglio n. 101, all'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, registro n. 44, foglio n. 141;

Vista la nota n. 4294 del 29 ottobre 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso ai sensi della legge n. 41/1986;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale), area funzionale technico scientifica, presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, ora dipartimento di scienze biochimiche.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o diploma di maturità linguistica.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile:

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23, legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da luogo alla equiparazione; attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali del dipartimento di scienze biochimiche (presso l'edificio di chimica biologica) Città universitaria Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, addì 1° luglio 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 73

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

metodiche di analisi in biochimica.

Prova pratica:

uso delle apparecchiature più comuni del laboratorio biochimico;

traduzione di testi scientifici dall'inglese o francese o tedesco per l'immissione in banca dati.

Prova orale:

generalità sui metodi di separazione e determinazione di glicidi, protidi e lipidi;

principi generali sulla gestione di una banca dati di risultati analitici.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

..l.. sottoscritt.. .... (*A*) nat.. a. ....
(provincia di........................ ....) il . .. .(1)
e residente in.................. .... (provincia di........ ....)
via ....n. ....,
chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso il dipartimento di scienze biologiche di codesta Università di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadin.. italian....;

2) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di. .. .. (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ..... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. ..

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal al ... . in qualità di . .(5);

7) di non essere stat. destituit.... o dispensat.... dall'impiego pesso una pubblica amministrazione e di non essere stat. . dichiarat... decadut. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.
(città via c.a.p.), tel.

Data,

Firma (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A7744

Concorso ad un posto di agente tecnico presso il dipartimento di scienze biochimiche

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1982, registro n. 129, foglio n. 53, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico esecutivo;

Vista la nota n. 4294 del 29 ottobre 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso, ai sensi della legge n. 41/86;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica, presso il dipartimento di scienze biochimiche (ex istituto di biochimica applicata della facoltà di farmacia).

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23, legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali del dipartimento di scienze biochimiche (edificio di chimica biologica) Piazzale Aldo Moro, 5 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, addì 29 luglio 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 79

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica su uno dei seguenti argomenti:

preparazione di una soluzione a titolo noto;
determinazione del pH di una soluzione;
uso della centrifuga;
separazione elettroforetica di proteine;
allestimento di una colonna per cromatografia a scambio ionico.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» Settore concorsi e nomine personale non docente Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

..l. sottoscritt. (4) nat. a.
(provincia di) il (1)
e residente in. (provincia di. .)
via ... n.
chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di agente tecnico presso il dipartimento di scienze biochimiche di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadin.... italian....;

2) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stat.... destituit..... o dispensat..... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat.... dichiarat.... decadut.... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p.), tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A7745

Concorso ad un posto di agente tecnico presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 38, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 407 del 24 gennaio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica, presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso

domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23, legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della prima cattedra dell'apparato cardiovascolare - Facoltà di medicina e chirurgia Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 5 agosto 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 98

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: manutenzione ed uso degli apparecchi per le indagini cliniche cardiovascolari.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.............................
(provincia di..) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....n. ....,
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di agente tecnico presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 19 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadin.... italian....,

2) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...,

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di ....(5);

7) di non essere stat.... destituit..... o dispensat..... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat.... dichiarat.... decadut.... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p.), tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A7746

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso a cinque posti di assistente bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2008, del 4 giugno 1986 con la quale si autorizza questa Università ad emanare il bando di concorso pubblico, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 per la copertura dei sottoindicati posti nell'ex carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari, resisi vacanti in seguito alla cessazione dal servizio delle signore Fiumefreddo Liliana e Maggio Maria;

Considerato che con la medesima nota, tra gli altri, vengono riassegnati i posti lasciati vacanti nell'ex carriera esecutiva amministrativa dei signori Conti Maria ved. D'Amico, Sanchez Carlo e Tomasino Francesco;

Considerato che i predetti, con decreti già registrati alla Corte dei conti, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980, nella sesta qualifica funzionale delle biblioteche con il profilo professionale di assistente bibliotecario;

Ritenuta la necessità di indire, ai sensi dell'art. 7 della sopracitata legge n. 41/1986, un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente bibliotecario, sesta qualifica funzionale nell'area funzionale delle biblioteche di questa Università;

Accertata la disponibilità del posto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di assistente bibliotecario, sesta qualifica funzionale nell'area funzionale delle biblioteche di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il diciottesimo anno d'età e non superata l'età di anni trentacinque ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, nell'applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 maggio 1985, n. 229;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, devono essere indirizzate al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e devono essere presentate o spedite a questa Università medesima entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè siano spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso induito, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e della scuola presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in:

1) due prove scritte su:

un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia ed alla letteratura italiana;

una versione in italiano da una lingua straniera, a scelta del candidato, fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione é consentito l'uso del dizionario;

2) una prova orale su.

elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Art. 6.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione dei voti riportati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi dell'Università degli studi di Palermo, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età ed hanno diritto alla elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà comunque far menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, che per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, e successive integrazioni e modificazioni.

Il diritto di preferenza dovrà essere documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri e le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, e quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 13.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 19 dicembre 1986

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Palermo, addì 10 giugno 1987
Registro n. 66 Università, foglio n. 80

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 3.000)

Al rettore dell'Università degli studi di Palermo Ufficio concorsi - Piazza Marina, 61 - 90100 PALERMO

Il sottoscritto ....
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio e il cognome del marito), nato a ....
(provincia di . ...), il ....,
e residente in. ... (provincia di ... .),
via . . .. n. .... c.a.p. ....
tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente bibliotecario, indetto con decreto rettorale 19 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1987.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1).
....

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

d) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali in corso (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio. conseguito in data
presso .... (4);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .. ..,
...., (5);

g) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare l'amministrazione e, relativamente ai servizi gia conclusi, le cause di risoluzione degli stessi);

h) non è stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni gli siano inviate al seguente indirizzo ....
(6).

Data,

Firma (7)

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso secondo l'art. 2 del bando.

(5) Solo per i candidati di sesso maschile.

(6) Indicare il domicilio eletto ai fini del concorso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

87A7599

Concorso a due posti di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 86, foglio n. 355, con il quale un posto dell'ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori è assegnato alla clinica chirurgica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale prot. n. 5177, pos. A/3 del 31 dicembre 1986 con la quale si autorizza l'Università di Palermo a bandire il concorso per il conferimento del posto assegnato con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1986;

Vista la nota ministeriala prot. n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987, con la quale si autorizza questa Università a bandire il concorso per il conferimento del posto assegnato con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1986;

Vista la nota ministeriale prot. n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987 con la quale si autorizza questa Università a bandire, tra gli altri, un concorso per il conferimento di un posto dell'ex carriera dei tecnici coadiutori resosi disponibile a seguito della cessazione dal servizio del sig. Urbano Sergio presso il centro universitario di calcolo di questa Università;

Accertata la disponibilità dei posti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) area funzionale delle strutture di elaborazione dati - profilo professionale: assistente di elaborazione dati presso le sedi e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica pediatrica . . . . posti 1
centro universitario di calcolo . . . . » 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) godimento dei diritti politici;

c) di essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, nell'applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di Finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 3.000 e corredate dai titoli valutabili, devono essere indirizzate al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e devono essere presentate o spedite a questa Università medesima entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché siano spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e della scuola presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali che si allegano alla domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio ai titoli medesimi.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare nella domanda l'istituto cui è assegnato il posto relativo al concorso al quale intendono partecipare, tenendo presente che per l'ammissione a più concorsi è necessario presentare altrettante domande.

Qualora con unica istanza sia chiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno composte ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono, in due prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta) ed in un colloquio, secondo i programmi allegati al presente decreto (allegati *A* e *B*).

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera previsti dal programma e relativi a materie che formano oggetto delle prove.

I titoli scientifici, accademici e professionali è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Detti titoli, per essere valutati, dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica con relazione scritta. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non abbia ottenuto una votazione di almeno sei decimi

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede d'esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi dell'Università degli Studi di Palermo Piazza Marina, n. 61 90133 Palermo, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). I concorrenti che hanno superato il quarantesimo anno di età ed anno diritto alla elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà, inoltre, essere

precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà comunque far menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisce, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1 lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686); deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, che per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma e successive integrazioni e modificazioni.

Il diritto di preferenza dovrà essere documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre, dall'amministratore da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri e le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 15.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 13 aprile 1987

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Palermo, addì 8 giugno 1987
Registro n. 65 Università, foglio n. 306

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI ASSISTENTE DI ELABORAZIONE DATI PRESSO LA CLINICA CHIRURGICA PEDIATRICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prove scritte:

1) prova scritta riferentesi a: concetti su archiviazione dati.

2) prova pratica su di un computer caratterizzato per impiego in ambiente ospedaliero con relativa relazione scritta.

Prova orale: elementi di informatica generale e concetti di trasmissione dati. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di saper leggere e tradurre testi tecnici redatti in una lingua straniera (inglese).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI ASSISTENTE DI ELABORAZIONE DATI PRESSO IL CENTRO UNIVERSITARIO DI CALCOLO.

Il programma delle due prove scritte, di cui una pratica, e della prova orale riguarderà argomenti elencati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 14 aprile 1972, relativamente alla disciplina «Elaboratori, programmazione e laboratorio» alle pagine 2868 e 2869 per la terza, quarta e quinta classe dei programmi di insegnamento per gli istituti tecnici industriali nell'indirizzo di perito industriale per l'informatica.

La conoscenza della lingua straniera, a scelta del candidato, sarà limitata alla traduzione in italiano di un testo tecnico pertinente tematiche del programma indicato.

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilare su carta da bollo da L 3.000)

Al rettore dell'Università degli studi di Palermo Ufficio concorsi
Piazza Marina, 61 90100 PALERMO

Il sottoscritto ....
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio e il cognome del marito) nato a. ...
(provincia di .), il ... ...,
e residente in. (provincia di .),
via n. ... .. c.a.p .. ...
tel. .... . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a n. .posti di assistente di elaborazione dati (sesta qualifica funzionale) presso. (1)
della facoltà di ....
dell'Università degli studi di Palermo, indetto con decreto rettorale 13 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1987.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (2). ..... .
.... ,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

d) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali in corso (4);

e) è in possesso del seguente titolo di studio. ...
.... conseguito in data ... .
presso .... (5);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...
.... (6);

g) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare l'amministrazione e, relativamente ai servizi gia conclusi, le cause di risoluzione degli stessi;

h) non è stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto dichiara di allegare alla domanda i seguenti titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice.............
.... (7).

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni gli siano inviate al seguente indirizzo.................. ....
.... (8).

Data, ...

Firma (9) ....

---

(1) Indicare l'istituto o cattedra cui appartiene il posto per il quale si intende concorrere.

(2) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(5) Indicare il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

(6) Solo per i candidati di sesso maschile.

(7) Tutti i titoli, che vanno allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere in regola sia con le norme sul bollo che per quanto attiene alle legalizzazione.

(8) Indicare il domicilio eletto ai fini del concorso.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o del segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A7598

UNIVERSITA DI TORINO

Concorso ad un posto di operatore di ufficio tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alle note stesse;

Considerato che è disponibile presso questo Ateneo un posto di operatore di ufficio tecnico, quinta qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, gruppo degli uffici tecnici, resosi vacante a seguito della decadenza del sig. Ferrara Giovanni;

Visto il decreto rettorale di cessazione del dipendente suindicato;

Verificato che la figura di muratore di prima categoria trova corrispondenza nel profilo di operatore di ufficio tecnico per il gruppo degli uffici tecnici dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, quinta qualifica funzionale;

Vista la delibera n. 1488 della Corte dei conti in sezione di controllo in data 12 ottobre 1984;

Considerato che, trattandosi di un singolo posto, la riserva del 40% non risulta operante;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, gruppo degli uffici tecnici, per il profilo di operatore di ufficio tecnico, presso l'Università degli studi di Torino.

Art. 2.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale (rilasciati dalle regioni in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale).

Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere spedite entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, ovvero in mancanza del prescritto titolo di studio, il servizio di almeno cinque anni, senza demerito, nella qualifica immediatamente inferiore;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 12, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove pratiche secondo quanto previsto dal programma in esame allegato al presente bando per farne parte integrante.

La prove di esame suddette si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, via Po n. 17 - Torino, il giorno lunedì 12 ottobre 1987, ore 8,30.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° semestre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Le singole prove di esame si intendono superate con un punteggio minimo di 6/10.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retributivo.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza. la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi di servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A)* e *G)* nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C)*, *D)*, *E)* e *G)*, del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C)* e *D)*, dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella quinta qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, gruppo degli uffici tecnici, profilo operatore di ufficio tecnico.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 283

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in tre prove pratiche:

Prima prova pratica: ricerca di corto circuito in impianto elettrico a servizio locale macchine impianto di elevazione.

Seconda prova pratica: conoscenza e manovra comandi di cabina elettrica in bassa tensione.

Terza prova pratica: conoscenza e comandi di centrale termica.

87A7608

Concorsi a sei posti di tecnico di radiologia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che sono disponibili presso questo Ateneo sei posti di tecnico di radiologia, sesta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria;

1) un posto assegnato con decreto ministeriale 15 giugno 1973, presso l'istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della signora Gamba Maria, avvenuta il 1° dicembre 1982;

2) un posto assegnato con decreto ministeriale 15 ottobre 1972 presso l'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della rinuncia alla nomina del signor Selvaggio Nicola;

3) due posti assegnati con decreto ministeriale 24 marzo 1979 presso l'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia;

4) due posti assegnati con decreto ministeriale 16 luglio 1984 presso l'istituto di chirurgia d'urgenza della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale n. 930/L del 14 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1984, registro n. 3, foglio n. 156, con cui la signora Gamba Maria, è stata inquadrata, alla data del 1° luglio 1979, nella sesta qualifica funzionale, area funzionale socio sanitaria profilo assistente socio sanitario-tecnico di radiologia;

Visto il decreto rettorale n. 1411/Q del 6 dicembre 1982 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1984, registro n. 3, foglio n. 155, con cui si dispone la cessazione dall'ufficio ricoperto a decorrere dal 1° dicembre 1982 della signora Gamba Maria;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, a sei posti di sesta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria per il profilo di tecnico di radiologia, presso i sottoindicati istituti dell'Università degli studi di Torino:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso	posti	1
istituto di clinica odontostomatologica	»	1
istituto di radiologia.	»	2
istituto di chirurgia d'urgenza	»	2

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura dell'80%. Pertanto sono da ritenersi riservati tutti i concorsi di cui all'art. 1.

Il predetto personale deve altresì essere in possesso, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, allegato *C*, del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica (diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Nel caso in cui i posti in questione non vengano ricoperti dai candidati riservatari, gli stessi debbono intendersi pubblici.

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103. Non si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, per il particolare tipo di attività.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni concorso al quale il candidato intende partecipare.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando,

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

i) l'eventualità di essere ammesso al concorso avvalendosi della riserva di cui alla legge n. 312/80, art. 84.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 19, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale secondo quanto previsto dai singoli programmi di esame che vengono allegati al presente decreto per farne parte integrante.

Le prove di esame si svolgeranno come sotto specificato:

Presso il servizio di neuroradiologia dell'istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso della facoltà di medicina e chirurgia - Torino - Via Cherasco n. 15:

prova scritta: 16 ottobre 1987, ore 8,30;
prova pratica: 20 ottobre 1987, ore 8,30.

Presso i locali dell'istituto di clinica odontostomatologica della facoltà di medicina e chirurgia - Torino - Corso Polonia n. 14:

prova scritta: 2 novembre 1987, ore 8,30;
prova pratica: 2 novembre 1987, n. 15,30.

Presso i locali dell'istituto di radiologia facoltà di medicina e chirurgia - Torino - Via Genova n. 3:

prova scritta: 21 ottobre 1987, ore 8,30;
prova pratica: 22 ottobre 1987, ore 8,30.

Presso i locali dell'istituto di chirurgia d'urgenza facoltà di medicina e chirurgia - Torino - Corso Polonia n. 14:

prova scritta: 23 ottobre 1987, ore 15;
prova pratica: 26 ottobre 1987, ore 15.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi o sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno superare la prova scritta con un punteggio non inferiore a 7/10.

La prova pratica si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 6/10.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.
Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica ed orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10.
Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecu' fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano codotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*), dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.
Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, area funzionale socio sanitaria, profilo tecnico di radiologia.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 10 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 13 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 1

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE SOCIO-SANITARIA, PROFILO DI TECNICO DI RADIOLOGIA PRESSO L'ISTITUTO CLINICA DELLE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale sui seguenti argomenti:

1) Descrizione dei principi di funzionamento delle apparecchiature di diagnostica strumentale usate in neuroradiologia e le loro applicazioni pratiche.

2) Dimostrazione di saper eseguire le corrette proiezioni per la radiografia standard del cranio e della colonna in toto.

3) Conoscenze dell'evoluzione in senso terapeutico della neuroradiologia (embolizzazioni, angioplastica transluminare, irradiazione stereotassica delle malformazioni artero venose).

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE SOCIO-SANITARIA PER IL PROFILO DI TECNICO DI RADIOLOGIA PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta:

1) nozioni di fisica dei raggi X; unità di misura, metodi di misura;

2) apparecchiature di radiognostica per uso odontoiatrico;

3) compiti e doveri del tecnico di radiologia medica.

Prova pratica: verterà sull'uso degli apparecchi radiologici, con esecuzione di radiografie dentarie endorali, panoramiche e teleradiografie.

Prova orale:

1) principi di informatica: uso dell'elaboratore elettronico nella gestione dell'archivio, nell'elaborazione dei piani di radioterapia e delle immagini radiologiche;

2) tomografia tradizionale e computerizzata: principi.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A DUE POSTI DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE SOCIO-SANITARIA PER IL PROFILO DI TECNICO DI RADIOLOGIA PRESSO L'ISTITUTO DI RADIOLOGIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una orale.

Prova scritta:

1) nozioni di fisica dei raggi X; unità di misura, metodi di misura;

2) apparecchiature di radiodiagnostica e radioterapia;

3) compiti e doveri del tecnico di radiologia medica.

Prova pratica: verterà sull'uso degli apparecchi radiologici.

Prova orale:

1) principi di informatica: uso dell'elaboratore elettronico nella gestione dell'archivio, nell'elaborazione dei piani di radioterapia e delle immagini radiologiche;

2) tomografia computerizzata e radiografia digitale.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A DUE POSTI DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE SOCIO-SANITARIA PER IL PROFILO DI TECNICO DI RADIOLOGIA PRESSO L'ISTITUTO DI CHIRURGIA D'URGENZA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una orale, sui seguenti argomenti:

1) Raggi X e gamma. Produzione ed impiego.

2) La interazione delle onde e.m. con la materia.

3) Le principali grandezze fisiche ricorrenti in dosimetria.

87A7750

Concorso ad un posto di operatore amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alle note stesse;

Considerato che è disponibile presso questo Ateneo un posto di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, area amministrativo-contabile, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Pavia Rosanna, avvenuta il 1° settembre 1983;

Visto il decreto rettorale n. 775/L del 18 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1984, registro n. 55, foglio n. 43, con cui la signora Pavia Rosanna è stata inquadrata, alla data del 1° luglio 1979, nella quinta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, profilo operatore amministrativo e con cui si dispone la cessazione dall'ufficio ricoperto a decorrere dal 1° settembre 1983;

Considerato che, trattandosi di un singolo posto, la riserva del 40% non risulta operante;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, per il profilo di operatore amministrativo, presso l'Università degli studi di Torino.

Art. 2.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale (rilasciati dalle regioni in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale).

Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere spedite, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, ovvero in mancanza del prescritto titolo di studio, il servizio di almeno cinque anni nella qualifica immediatamente inferiore (senza demerito);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta di cultura generale su argomento semplice di attualità di comune conoscenza ed in una prova pratica di stenografia e dattilografia.

La prova scritta si svolgerà presso il palazzo delle facoltà Umanistiche, via S. Ottavio n. 20, Torino, il giorno martedì 15 settembre 1987, ore 8,30.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto della data suindicata sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni candidato a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla seconda prova i candidati dovranno superare la prova scritta con un punteggio non inferiore a 7/10.

La prova pratica si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 6/10.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella quinta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, profilo operatore amministrativo.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 9 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 279

87A7607

Concorso ad un posto di assistente socio-sanitario tecnico dei laboratori clinici

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che è disponibile presso questo Ateneo un posto di operatore socio-sanitario, quinta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria, presso l'istituto di scienze medico-forensi della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione del signor Pavani Sergio, a decorrere dal 1° febbraio 1985;

Accertato che trattasi di profilo ad esaurimento;

Ritenuto che, in base alla normativa vigente, si rende necessario emanare il bando di concorso per la sesta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria;

Considerato altresì che, allo scopo di definire lo specifico profilo professionale nell'ambito dell'area suddetta, si tiene conto delle particolari esigenze di servizio presso l'istituto di scienze medico-forensi della facoltà di medicina e chirurgia;

Visti gli allegati decreti rettorali;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

E indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria per il profilo di assistente socio-sanitario - tecnico dei laboratori clinici, presso il sottoindicato istituto dell'Università degli studi di Torino:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di scienze medico-forensi. . . . . posti 1

Art. 2.

Riserva

A norma del'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura dell'80%, purché in possesso del titolo professionale previsto per gli accessi dall'esterno.

Pertanto è da ritenersi riservato al personale suindicato il posto di cui all'art. 1.

Nel caso in cui il posto in questione non venga ricoperto da candidato riservatario, lo stesso deve intendersi pubblico.

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di abilitazione specifica per il profilo di tecnico dei laboratori chimici.

Non si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, per il particolare tipo di attività.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previste dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

A) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

B) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

C) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

D) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

E) essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando;

F) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

G) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

H) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

I) l'eventualità di essere ammesso al concorso avvalendosi della riserva di cui all'art. 84 della legge n. 312/80.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 20, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale secondo quanto previsto dal singolo programma di esame che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di scienze medico-forensi della facoltà di medicina e chirurgia Corso Galileo Galilei n. 22 - Torino, con il seguente calendario:

prova scritta: 16 novembre 1987 ore 8,30;

prova pratica: 17 novembre 1987 ore 8,30.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno superare la prova scritta con un punteggio non inferiore a 7/10.

La prova pratica si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 6/10.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica ed orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10

Presentazione dei documenti per la nomina in prova.

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale;

F) documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

G) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C)* e *D)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, area funzionale sócio sanitaria, profilo assistente socio-sanitario - tecnico dei laboratori clinici.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle succesive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 281

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAMI

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratiche ed una prova orale.

Prova scritta: metodi imunochimici - emogasanalisi con particolare riferimento alla determinazione dell'ossido di carbonio - indagine alcolimetrica.

Prova pratica: analisi gascromatografiche - cromatografia su strato sottile ricerca degli oppiacei nelle urine.

Prova orale: verterà sugli argomenti della prova scritta e pratica nonché sulla conoscenza e uso delle apparecchiature di impiego più comune in tossicologia.

87A7603

Concorso ad un posto di assistente socio-sanitario - dietista

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che è disponibile presso questo Ateneo un posto di assistente socio-sanitario - dietista, sesta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria, presso l'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Bozzo Chiarella, a decorrere dal 1° gennaio 1982;

Visto il decreto rettorale n. 27158 dell'11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1982, registro n. 31, foglio n. 198;

Visto il decreto rettorale n. 29796 del 6 gennaio 1983 relativo alla modifica del decreto rettorale n. 27158 suindicato;

Visto il decreto rettorale n. 987/L del 6 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1984, registro n. 54, foglio n. 337;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale, area funzionale socio-sanitaria per il profilo di assistente socio-sanitario - dietista, presso il sottoindicato istituto dell'Università degli studi di Torino:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina interna . . . . posti 1

Art. 2.

Riserva

A norma del'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura dell'80%, purché in possesso del titolo professionale previsto per gli accessi dall'esterno.

Pertanto è da ritenersi riservato al personale suddetto il posto di cui all'art. 1.

Qualora il posto in questione non venga ricoperto da candidato riservatario, lo stesso deve intendersi pubblico.

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di abilitazione specifica per il profilo di dietista.

Non si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, per il particolare tipo di attività.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previste dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

A) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

B) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

C) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime;

D) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

E) essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando,

F) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

G) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

H) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

I) l'eventualità di essere ammessi avvalendosi della riserva di cui all'art. 84 della legge n. 312/80.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 19 itolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale secondo quanto previsto dal singolo programma di esame che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia - Corso Polonia n. 14 - Torino con il seguente calendario:

prova scritta: 29 settembre 1987, ore 8,30;

prova pratica: 30 settembre 1987, ore 8,30.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° semestre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno superare la prova scritta con un punteggio non inferiore a 7/10.

La prova pratica si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 6/10.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica ed orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale;

F) documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

G) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, area funzionale socio sanitaria, profilo assistente-socio sanitario - dietista.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle succesive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 280

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una orale.

Prova scritta: il candidato dovrà dimostrare buona conoscenza della lingua italiana e preparazione specifica svolgendo un tema da carattere dietologico, riguardante i principi della dietetica e le sue basi biochimiche.

Prova pratica: il candidato dovrà dimostrare capacità di preparazione di diete su precise indicazioni tecniche.

Prova orale: discussione dell'elaborato e di problemi metabolico nutrizionali.

87A7604

Concorsi a dieci posti di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che presso questo Ateneo si sono resi vacanti fino al 31 dicembre 1985, quindici posti di assistente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, sesta qualifica funzionale, di cui all'elenco allegato:

Considerato altresì che il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso, con le note sottospecificate, per nove posti;

Tenuto presente che il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato che, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 808/77 e dell'art. 87 della legge n. 312/80, vengono riassorbiti i posti vacanti per i quali non sia pervenuta a tuttora relativa autorizzazione ad emanare il bando di concorso:

Vista la nota rettorale n. 19855 del 18 novembre 1986 inoltrata al Ministero della pubblica istruzione al fine di riottenere una assegnazione adeguata alle esigenze di questo Ateneo in considerazione dell'entità organica inferiore alle necessità e in rapporto agli altri Atenei;

Ritenuta pertanto la necessità di bandire immediatamente il concorso per i posti autorizzati a tutt'oggi;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Vista la nota ministeriale del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Vista la nota ministeriale n. 3783 del 3 ottobre 1986, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso per i posti assegnati con decreto ministeriale 1° settembre 1982, rettificato con decreto ministeriale 10 dicembre 1985;

Vista la nota ministeriale n. 4297 del 29 ottobre 1986, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che sono disponibili presso questo Ateneo dieci posti di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica:

1) un posto assegnato presso l'istituto di entomologia agraria della facoltà di agraria, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Petricca Goffredo a decorrere dal 1° novembre 1984;

2) un posto assegnato presso l'istituto di zootecnica speciale della facoltà di agraria resosi vacante a seguito della cessazione del signor Salarin Fassetta Livio, a decorrere dal 1° novembre 1985;

3) un posto assegnato presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia assegnato con decreto ministeriale 1° settembre 1982;

4) un posto assegnato presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Garau Laura, a decorrere dal 19 settembre 1981;

5) un posto assegnato presso l'istituto di clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Gherardi Luciana, a decorrere dal 31 dicembre 1983;

6) un posto assegnato presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione del signor Bellini Mauro, a decorrere dal 1° settembre 1983;

7) un posto assegnato presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Riccardi Angela, a decorrere dal 31 dicembre 1983;

8) un posto assegnato all'istituto di botanica speciale veterinaria per la cattedra di botanica della facoltà di medicina veterinaria con decreto ministeriale 1° settembre 1982, rettificato con decreto ministeriale 10 dicembre 1985;

9) un posto assegnato all'istituto di fisica generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, resosi vacante a seguito della cessazione del signor Amico Enrico, a decorrere dal 12 marzo 1984;

10) un posto assegnato presso il dipartimento di biologia animale, resosi vacante a seguito della cessazione del signor Burzio Luigi, a decorrere dal 1° novembre 1984;

11) un posto assegnato presso il dipartimento di chimica analitica, resosi vacante a seguito della cessazione del signor Del Mastro Franco;

Visti gli allegati decreti rettorali di inquadramento nella sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico, riguardanti il personale sopracitato nonché i relativi decreti di cessazione;

Considerata infine l'impossibilità di bandire il concorso per il posto di cui al punto 10) delle disponibilità in quanto il decreto rettorale di cessazione del signor Burzio Luigi è ancora in corso di emanazione;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, a dieci posti di sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica per il profilo di assistente tecnico presso i sottoindicati istituti dell'Università degli studi di Torino:

Facoltà di agraria:

istituto di entomologia agraria e apicoltura . . . . . posti 1

istituto di zootecnica speciale. . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica . . . » 1

istituto di clinica otorinolaringoiatrica. . . . . » 1

istituto di clinica psichiatrica . . . . » 1

istituto di patologia generale . . . . » 1

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di botanica speciale veterinaria per la cattedra di botanica . . . . » 1

Facoltà di Scienze, matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale . . . . » 1

dipartimento di chimica analitica . . . . » 1

Art. 2.

Riserva

A norma del'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, e dell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura dell'30%.

Non si fa pertanto luogo a riserva per i concorsi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale, diploma di istruzione tecnica industriale, agrario, nautico, aeronautico. Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni concorso al quale il candidato intende partecipare.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

A) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

B) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

C) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime;

D) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

E) Essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando, ovvero, in mancanza del prescritto titolo di studio, il servizio, senza demerito, di almeno cinque anni nella qualifica immediatamente inferiore;

F) La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

G) I servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

H) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 17, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale secondo quanto previsto dai singoli programmi di esame che vengono allegati al presente decreto per farne parte integrante.

Le prove di esame si svolgeranno come sotto specificato:

Istituto di entomologia agraria e apicoltura della facoltà di agraria - Torino - Via P. Giuria n. 15:

prova scritta: 29 settembre 1987, ore 9;
prova pratica: 30 settembre 1987, ore 9.

Istituto di zootecnica speciale della facoltà di agraria - Torino - Via V. Caluso n. 21:

prova scritta: 19 ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 20 ottobre 1987, ore 9.

Istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia Torino Via Zuretti n. 29:

prova scritta: 12 ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 13 ottobre 1987 ore 9.

Istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia Torino Via Genova n. 3:

prova scritta: 16 settembre 1987, ore 8,30;
prova pratica: 18 settembre 1987 ore 8,30

Istituto di clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia Torino Via Cherasco n. 15:

prova scritta: 7 ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 21 ottobre 1987 ore 9.

Istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia Torino Corso Raffaello n. 30:

prova scritta: 28 ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 29 ottobre 1987 ore 9.

Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia Torino Via Genova n. 3:

prova scritta: 14 ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 15 ottobre 1987 ore 9.

Istituto di botanica speciale veterinaria per la cattedra di botanica della facoltà di medicina veterinaria Torino Viale P.A. Mattioli n. 25:

prova scritta: 5 ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 6 ottobre 1987 ore 9.

Istituto di fisica generale facoltà di scienze, matematifiche, fisiche e naturali Torino Corso M. D'Azeglio n. 46 (ingresso V Giuria n. 1):

prova scritta: 1° ottobre 1987, ore 9;
prova pratica: 2 ottobre 1987, ore 9.

Dipartimento di chimica analitica Torino Via P. Giuria n. 5:

prova scritta: 23 settembre 1987, ore 9;
prova pratica: 24 settembre 1987, ore 9.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni al calendario previsto.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno superare la prova scritta con una votazione non inferiore a 7/10, e la prova pratica con una votazione non inferiore ai 6/10. Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

A norma dell'art. 12 della legge n. 482/68, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata una aliquota pari al 15 per cento dei posti di organico: invalidi militari di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi di servizio; invalidi di lavoro; orfani e vedove di guerra per servizio, per lavoro: invalidi civili; sordomuti.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e pratica nonché del voto ottenuto in quella orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.
Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle succesive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 30 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 282

PROGRAMMA DI ESAME

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI ENTOMOLOGIA AGRARIA E APICOLTURA DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: tema di entomologia agraria o di biologia generale.

Prova pratica: preparazione e dissenzione di insetti al microscopio stereoscopico, con documentazione iconografica mediante disegno e fotografia.

Prova orale: tecnica di raccolta, allevamento, preparazione, riconoscimento, conservazione e ordinamento museologico di artropodi e di materiale biologico ad essi collegato.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI ZOOTECNIA SPECIALE DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: consistente nella risoluzione di quesiti di carattere professionale relativi alla qualifica prevista per il posto a concorso, con generico riferimento ad argomenti di zootecnica e di alimentazione degli animali da reddito.

Prova pratica: consistente nella individuazione e nella valutazione della produzione di animali in allevamento e di alimenti zootecnici mediante l'uso di correnti metodiche e/o comune strumentazione.

Prova orale: riguardante la discussione degli argomenti indicati per le due precedenti prove nonché le eventuali conoscenze ed esperienze professionali del candidato, a volta altresì ad accertare l'attitudine a svolgere compiti di supporto alle esperienze didattiche e di ricerca.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA ORTOPEDICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, che verteranno sui seguenti argomenti:

caratteristiche istologiche del tessuto osseo normale;

principi di microscopia ottica;

tecniche istologiche per tessuti calcificati (inclusione, taglio, colorazione e microradiografia);

uso e manutenzione di apparecchi di comune impiego in un laboratorio di ricerca istologica (microtomi, microscopi, pHmetri, bilance, etc.);

criteri e metodi per l'analisi e l'elaborazione strumentale dell'informazione.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: su argomenti nozionistici di elettrotecnica e di fisica acustica.

Prova pratica: misura di una sorgente sonora impulsiva e il calcolo della potenza di una sorgente sonora.

Prova orale: calibrazione acustica di un generatore di toni puri e l'allestimento di una catena di registrazione di segnali elettrici.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA PSICHIATRICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: correlazioni biologiche nella patologia psichiatrica.

Prova pratica:

metodi di dosaggio degli psicofarmaci plasmatici;

metodologie spettrofotofluorimetriche.

Prova orale: le tecniche di comune impiego nei laboratori di ricerca biochimica.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI PATOLOGIA GENERALE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, che verteranno sui seguenti temi:

comuni tecniche di analisi quantitativa e qualitativa di molecole di importanza biologica;

elaborazione di risultati sperimentali mediante calcolatore;

supporti audiovisivi alla didattica; uso e manutenzione di attrezzature fotografiche;

stabulazione di piccoli animali da laboratorio, semplici trattamenti sperimentali, somministrazione di alimenti e di sostanze oggetto di studio;

prelievo di organi di piccoli animali da laboratorio, preparazione di omogenati, frazionamento subcellulare mediante centrifugazione;

manipolazione di sostanze chimiche di comune impiego in laboratorio: acidi, alcali e solventi organici.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E PROPEDEUTICA CLINICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, che verteranno sui seguenti temi:

1) utilizzazione e manutenzione dei più comuni supporti audiovisivi per la didattica (attrezzature fotografiche, cinematografiche e televisive con impiego di videocassette U-Matic, proiettore, lavagna luminosa, epidiascopio);

2) principi di microscopia ottica, uso e manutenzione del microscopio ottico;

3) le più comuni e correnti tecniche istologiche;

4) descrizione dell'uso e dell'impiego delle più comuni attrezzature di laboratorio.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI BOTANICA SPECIALE VETERINARIA PER LA CATTEDRA DI BOTANICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: fisiologia ed aspetti morfo-fisiologici delle piante superiori. Linee generali di sistematica fanerogamica e crittogamica.

Prova pratica: allestimento di preparati istologici per il microscopio ottico. Riconoscimento ed interpretazione di materiale di interesse botanico veterinario.

Prova orale: nozioni di tecniche analitiche di laboratorio di interesse botanico veterinario. Riconoscimento e considerazioni su piante foraggere, medicinali e velenose. Lettura e traduzione di testi tecnici in lingua inglese.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI FISICA GENERALE DELLA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Gli esami consisteranno in tre prove una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

1) *Prova scritta:* consistente nella risoluzione di quesiti di carattere professionale relativi alla qualifica prevista per il posto a concorso, con particolare riferimento ad argomenti di elettrotecnica ed elettronica, di informatica e telecomunicazioni.

2) *Prova pratica:* consistente nella ricerca e riparazione di anomalie di funzionamento in circuiti elettrici e/o elettronici, mediante l'uso di strumenti di laboratorio, con relazione scritta.

3) *Prova orale:* riguardante la discussione degli argomenti indicati per le due prove precedenti, nonché le eventuali conoscenze ed esperienze professionali del candidato, a volta inoltre ad accertare sia la conoscenza di una lingua straniera a scelta, sia l'attitudine a svolgere compiti di supporto alle esperienze didattiche e di ricerca.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI SESTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO ASSISTENTE TECNICO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA ANALITICA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: i candidati dovranno dimostrare di possedere nozioni di chimica generale e di chimica analitica sufficienti all'esecuzione pratica di metodologie analitiche.

Prova pratica: i candidati dovranno dimostrare di essere in grado di eseguire determinazioni analitiche mediante impiego di polarografia, spettrofotometria UV. VIS, o metodi cromatografici (Gas cromatografia, HPLC).

Prova orale: i candidati dovranno dimostrare di conoscere i fondamenti delle principali metodiche strumentali di tipo elettrochimico, ottico e cromatografico.

87A7605

Concorsi a otto posti di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che presso questo Ateneo si sono resi vacanti fino al 31 dicembre 1985, tredici posti di operatore tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, quinta qualifica funzionale, di cui all'elenco allegato;

Considerato altresì che il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso, con le note sottospecificate, per dieci posti;

Tenuto presente che il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato che, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 808/77 e dell'art. 87 della legge n. 312/80, vengono riassorbiti i posti vacanti per i quali non sia pervenuta a tuttora relativa autorizzazione ad emanare il bando di concorso;

Vista la nota rettorale 19855 del 18 novembre 1986 inoltrata al Ministero della pubblica istruzione al fine di riottenere una assegnazione adeguata alle esigenze di questo Ateneo in considerazione dell'entità organica inferiore alle necessità e in rapporto agli altri Atenei;

Ritenuta pertanto la necessità di bandire immediatamente il concorso per i posti autorizzati a tutt'oggi;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Vista la nota ministeriale del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Vista la nota ministeriale n. 4297 del 29 ottobre 1986, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che sono disponibili presso questo Ateneo undici posti di operatore tecnico, quinta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica:

1) due posti assegnati presso i servizi generali del rettorato, resisi vacanti a seguito delle cessazioni delle signore Mura Maria Enrica, a decorrere dal 18 settembre 1985 e Giordana Maria, a decorrere dal 1° novembre 1985;

2) un posto assegnato presso l'istituto di farmacologia e terapia sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Biavati Bruno, a decorrere dal 1° ottobre 1984;

3) un posto assegnato presso l'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Centofanti Pasqua, a decorrere dal 1° novembre 1985;

4) un posto assegnato presso l'istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata della facoltà di medicina veterinaria, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Evotti Bitossi Antonietta, a decorrere dal 31 dicembre 1983;

5) un posto assegnato presso il dipartimento di anatomia e fisiologia umana, resosi, vacante a seguito della cessazione del sig. Mele Michele, a decorrere dal 1° giugno 1984;

6) due posti assegnati presso il dipartimento di patologia animale, resisi vacanti a seguito delle cessazioni dei signori Alpe Battista, a decorrere dal 1° agosto 1984 e Masin Erino, a decorrere dal 1° novembre 1985;

7) due posti assegnati presso il dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria, resisi vacanti a seguito delle cessazioni dei signori Turolla Maria, a decorrere dal 31 dicembre 1983 e Garesio Lorenzo, a decorrere dal 28 settembre 1985;

Visti gli allegati decreti rettorali di inquadramento nella quinta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico, riguardanti il personale sopracitato nonché i relativi decreti di cessazione.

Considerata infine l'impossibilità di bandire il concorso per il posto di cui al punto 1) e un concorso di cui al punto 6) delle disponibilità in quanto sono ancora in corso di emanazione i provvedimenti di cessazione dei signori Giordana Maria e Masin Erino;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

Sono indetti concorsi pubblici, per esami a otto posti di quinta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica per il profilo di operatore tecnico presso i sottoindicati Istituti dell'Università degli studi di Torino:

Servizi generali del rettorato . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di farmacologia e terapia sperimentale . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di medicina interna . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:
istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata . . . . » 1

Dipartimento di anatomia e fisiologia umana . . . . . » 1

Dipartimento di patologia animale . . . . » 1

Dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria . . . . » 2

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, e dell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura del 40%.

Pertanto sono da ritenersi riservati al personale suddetto un posto presso il dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria.

Il predetto personale deve altresì essere in possesso, a norma dell'art. 84 della legge n. 312/80, del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore (diploma di istruzione secondaria di primo grado).

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado. Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni concorso al quale il candidato intende partecipare.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

A) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo;

B) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

C) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime;

D) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

E) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando;

F) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

G) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

H) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

I) l'eventualità di essere ammesso avvalendosi della riserva di cui all'art. 84 della legge n. 312/80.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 19, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali secondo quanto previsto dai singoli programmi di esame che vengono allegati al presente decreto per farne parte integrante.

Le prove di esame si svolgeranno come sotto specificato:

Servizi generali del rettorato. Torino - Via Po n. 17: 26 ottobre 1987, ore 9.

Istituto di farmacologia e terapia sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia - Torino - Via P. Giuria n. 13: 5 novembre 1987, ore 10.

Istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia - Torino - Corso Polonia n. 14: 28 settembre 1987, ore 9.

Istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata della facoltà di medicina veterinaria - Torino - Via Nizza n. 52: 19 ottobre 1987, ore 9.

Dipartimento di anatomia e fisiologia umana - Torino - Corso Raffaello n. 30: 15 ottobre 1987, ore 9.

Dipartimento di patologia animale - Torino - Via Nizza n. 52: 7 ottobre 1987, ore 9.

Dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria - Torino - Via Nizza n. 52: 28 settembre 1987, ore 9.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1987.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella quinta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 284

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO I SERVIZI GENERALI DEL RETTORATO.

Gli esami consisteranno in quattro prove pratiche:

1) Prove di manutenzionee delle strumentazioni elettromeccaniche, conduzione e sorveglianza tecnica di impianti meccanici.

2) Interventi di impiantistica elettrica e lettura di uno schema elettrico.

3) Uso, funzionamento, manutenzione e individuazione guasti di apparecchiature per fotocopiatrici (RANH XEROX 1075) - TOSHIBA BD 8412), per macchine punzonatrici e targhettatrici in dotazione presso l'ufficio pubblicazioni e l'ufficio protocollo dell'amministrazione centrale.

4) Uso, funzionamento, individuazione guasti del Personal Computer e dei sistemi di elaborazione dati (video-scrittura ETS 2010, ET 111, video terminali).

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI FARMACOLOGIA E TERAPIA SPERIMENTALE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in una prova pratica sui seguenti argomenti:

1) Stabulazione e trattamento dei principali animali di laboratorio.

2) Somministrazione di farmaci agli animali per le diverse vie.

3) Preparazione di soluzioni per il laboratorio.

4) Preparazione terreni di coltura per batteri e cellule isolate.

5) Uso e manutenzione dei principali apparecchi di laboratorio farmacologici (spettrofotometri, cromatografi, beta e gamma counter, ultracentrifughe).

6) Lavaggio e sterilizzazione vetreria fine.

7) Preparazione di tabelle e schemi grafici di interesse didattico e scientifico.

8) Uso applicativo di personal computers.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI MEDICINA INTERNA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in una prova pratica sui seguenti argomenti:

Prova pratica: il candidato dovrà dimostrare la capacità di usare determinati strumenti e procedure meccanizzate per effettuare lavori di precisione per la realizzazione di tabelle, grafici e lucidi. Inoltre, dovrà integrare i compiti predetti con preparazione di terreni di colture, nonché lavaggio di vetreria fine e preparazione di soluzioni.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO L'ISTITUTO DI ANATOMIA VETERINARIA SISTEMATICA E COMPARATA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche sui seguenti argomenti:

Prima prova pratica: uso e manutenzione di apparecchiature per il laboratorio fotografico.

Seconda prova pratica: allestimento di preparati di anatomia microscopica.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche sui seguenti argomenti:

Prima prova pratica: utilizzazione elementare degli strumenti di uso comune di un laboratorio di istologia in funzione di supporto delle sperimentazioni che vi si eseguono: microtomo, microscopio ottico, pHmetro, sistemi elaborazioni dati.

Seconda prova pratica: operazioni di supporto tecnico relativo all'anestesia di piccoli animali da esperimento, preparazione di colture cellulari, preparazione e colorazione di materiale istologico.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AD UN POSTO DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA ANIMALE.

Gli esami consisteranno in una prova pratica sui seguenti argomenti:

sistema di archiviazione di diapositive, metodi e materiali per archiviazione.

ripresa macroscopica di materiale scientifico e didattico in bianco e nero e colori, sistemazione luci, tipo di pellicola, scelta della apparecchiatura di ripresa.

descrizione di una sala di posa, uso delle apparecchiature di camera oscura.

preparazione di negativi per tabelle o grafici ad uso di proiezione didattica e scientifica. Riproduzione materiale radiografico.

ripresa microscopica di preparati istologici, scelta del tipo di pellicola diversità tra ripresa a colori e bianco e nero.

utilizzazione delle apparecchiature audiovisive compresi videoregistratori.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A DUE POSTI DI QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFILO OPERATORE TECNICO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PRODUZIONI ANIMALI, ISPEZIONE ED IGIENE VETERINARIA.

Gli esami consisteranno in una prova pratica:

campionamento di foraggi e mangimi;

prelievo di liquidi e solidi organici nelle prove di digeribilità;

alimentazione degli animali in allevamento zootecnico;

preparazione di soluzioni e di reattivi semplici di base;

preparazione di vetreria fine da utilizzare nel laboratorio di analisi chimica;

esecuzione di pesature di campioni di alimenti e di animali e registrazioni di dati.

87A7606

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, concernente il regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per i tecnici laureati e tecnici coadiutori;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, relativa alla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

Vista la circolare ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1987, registro n. 13, foglio n. 177, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Istituto di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia di queto Ateneo;

Vista la nota n. 2132 del 21 maggio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione trasmettendo il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986 succitato autorizza il bando di concorso per il conferimento del posto assegnato con lo stesso;

Accertato pertanto che presso questo Ateneo risulta vacante e disponibile un posto di tecnico laureato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 40 anni, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Nella domanda deve essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

È fatto obbligo elencare nella domanda i titoli di merito presentati (vedi successivo art. 4).

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

I titoli scientifici, accademici e professionali che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito dovranno essere allegati alla domanda.

I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Il diploma di laurea dovrà essere corredato da un certificato in carta legale con l'indicazione del voto di laurea conseguito.

Il servizio prestato dovrà essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali, in copia autenticata ai sensi di legge, o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice, anche essi debitamente autenticati.

Sulle pubblicazioni devono essere riportati in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno altresì valutati i titoli prodotti in precedenti occasioni a questa o ad altra amministrazione cui venisse fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove di esame consistono in tre prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta), e in una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nell'istituto o cattedra secondo i programmi allegati al presente bando di cui fanno parte integrante.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle due lingue straniere previste nei relativi programmi di esame.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata, entro lo stesso termine, ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che, superata la prova orale, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 9.

Graduatoria generale di merito

La somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito (con l'osservanza a parità di punteggio, delle preferenze di cui al precedente art. 8).

Con decreto rettorale, sarà approvata la graduatoria di merito e si procederà a dichiarare sia il vincitore che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei, saranno approvate con decreto del rettore pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvata la graduatoria di merito come indicato nel precedente art. 9, provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio del vincitore.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale del titolo di studio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68:

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati in precedenti occasioni a questa Università o ad altra amministrazione.

Art. 11.

Trattamento economico

Il vincitore sara nominato tecnico laureato in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria e presterà servizio presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia e sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto e allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la settima qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso all'impiegato spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

È esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato un periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Il vincitore, che nel termine prefissato dall'amministrazione non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957; n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 22 giugno 1987

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 17 luglio 1987
Registro n. 7 Università foglio n. 163

ALLEGATO

L'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta;
b) una prova orale;
c) una prova di due lingue straniere da specificare nel programma stesso.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

patogenesi immunitaria delle glomerulonefriti;
correlazioni anatomocliniche nelle glomerulonefriti primitive;
correlazioni anatomocliniche nelle glomerulonefriti secondarie.

Seconda prova scritta:

fisiopatologia dell'uremia;
equilibrio acido-base;
osteodistrofia uremica;
terapia conservativa e sostitutiva dell'uremia.

Terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta):

determinazione spettrofotometrica di un enzima urinario (NAG);
elettroforesi su SDS-PAGE di campioni di siero ed urine;
esame microscopico del sedimento urinario;
esame microscopico di preparati istologici renali.

Prova orale:

concetti statistici in relazione al laboratorio;
discussione di problemi di biocompatibilità degli organi artificiali.

Prova di due lingue straniere: traduzione di testi tecnici redatti in lingua inglese e in lingua francese.

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
da redigere su carta legale

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

.....l..... sottoscritt..... ....
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nat... a ....
(provincia di ....) il ....,
residente in .... (provincia di..........................),
via ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (ex carriera direttiva dei tecnici laureati) presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.............. ovvero: di aver diritto all'esenzione del limite di età perché ......:....... (solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....
....;
3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato in data dall'Università di..........................

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente. .... (*solo per i candidati di sesso maschile*);

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo ... .
(c.a.p.) telefono. . ... ..

Il sottoscritto allega i titoli scientifici, accademici e professionali per la valutazione della commissione:

1)
2)
(ecc.)

Data,

Firma

(La firma deve essere autenticata)

87A7600

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Concorso ad un posto di aggiustatore meccanico

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 41;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota del 19 gennaio 1987, prot. 2001, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha concesso l'autorizzazione a bandire un concorso pubblico per la copertura del posto resosi vacante dal 1° novembre 1986 a seguito della cessazione dal servizio della signora Pucciani Marina, già operaio specializzato;

Ritenuto di dover emettere il bando anzidetto per la qualifica di aggiustatore meccanico;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio permanente specializzato (quarta qualifica) in prova nell'ex ruolo organico degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, presso la Scuola normale superiore di Pisa per la qualifica di mestiere di aggiustatore meccanico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo ferme restando le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

d) essere muniti di diploma di licenza elementare;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del direttore e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso. redatta su carta legale da L. 3.000, in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della Scuola normale superiore Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) data e istituto presso il quale si è conseguito il titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *d*), del presente bando;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito, al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse e la mancata presentazione del documento di cui al punto *b)* del presente articolo determinerà l'esclusione del candidato dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ed è composta come disposto dall'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Prove di esame e votazione

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova pratica di idoneità tecnica come da allegato programma (allegato 2).

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuno dei candidati un punteggio di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi presso la Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prova pratica. Qualora il sessantesimo giorno sia festivo la prova avrà luogo il primo giorno non festivo immediatamente successivo. La Scuola si riserva comunque la facoltà di modificare la predetta data dandone avviso agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina o di preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una o più delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché appartenenti alle categorie previste dall'art. 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, entro i quindici giorni successivi a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova pratica.

I candidati potranno avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine suddetto.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Scaduti i quindici giorni sopra previsti, la commissione formerà la graduatoria generale, secondo l'ordine decrescente del voto riportato nella prova pratica.

Previo accertamento della regolarità del procedimento sarà approvata, con decreto direttoriale, in base alle norme dei titoli di preferenza presentati, la graduatoria definitiva e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso stesso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Al termine della procedura concorsuale l'amministrazione della Scuola procederà a nominare il vincitore del concorso medesimo, secondo le norme di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso riceverà di ciò apposita comunicazione.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, egli dovrà far pervenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti tutti in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale o da un medico militare. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato dichiarato vincitore qualora lo ritenga necessario;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi per quanto concerne sia il bollo sia l'autenticazione.

I documenti di cui a punti *b), c), d), f)* e *g)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Nomina

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti sarà nominato operaio permanente - categoria specializzati - qualifica di mestiere di aggiustatore meccanico - in prova, nell'ex ruolo del personale operaio permanente della Scuola normale superiore di Pisa (quarta qualifica) con il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina. Con successivo provvedimento verranno individuati la qualifica, l'area funzionale, il gruppo ed il profilo professionale corrispondenti alla qualifica di mestiere del posto messo a concorso.

In caso di rinuncia, decadenza dimissioni del vincitore o di successive vacanze di posti l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Toscana Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 15 giugno 1987

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 13 luglio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 81

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda

Al direttore della Scuola normale superiore Piazza dei Cavalieri, 7
56100 PISA

Il sottoscritto (*a*) ....
nato a (provincia di.)
il. residente in
via ... n. ... (c.a.p. ....)
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio specializzato (quarta qualifica) in prova, per la qualifica di mestiere di aggiustatore meccanico, bandito da codesta Scuola, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1987.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*)

di non aver riportato condanne penali (*c*);

di essere in possesso del seguente titolo di studio.
conseguito il presso.

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (*d*):
dal al ... presso quale ... ;
dal ...... al ...... presso ... quale ... .;

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo ... . (*e*)
e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità.

Data, ...

Firma (*f*) ....

---

a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

e) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

f) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale e altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame di concorso consta in una prova pratica di tornitura di un pezzo meccanico assegnato.

87A7601

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652099) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

(c.m. 411200872140) **L. 2.800**